



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali dell'Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie dell'Emilia-Romagna

e, p.c. Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

**Oggetto: Decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.**

Come noto è stato pubblicato nella G.U. serie generale n. 21 del 27 gennaio 2022 il D.L. 22 gennaio 2022, n. 4, che prevede ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In via preliminare si rappresenta che l'art. 33 del summenzionato decreto legge prevede l'entrata in vigore del decreto medesimo il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pertanto il decreto di cui trattasi è in vigore già dal 27 gennaio u.s., in attesa di essere presentato alle Camere per la conversione in legge.

Si richiamano di seguito alcune importanti disposizioni, che riguardano la scuola, contenute nel decreto legge in questione.

### **1. Mascherine di tipo FFP2**

L'art. 19 - rubricato *Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia* - prevede che, al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza (allo stato gli studenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado in regime di autosorveglianza<sup>1</sup> ed il personale

---

<sup>1</sup> Il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, all'art. 4, comma 1 lett c) dispone: “nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con



*Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

scolastico delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi in determinate condizioni<sup>2</sup>), sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2.

Il successivo comma 2 dispone che *“al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.”*

## **2. Semplificazioni per la didattica in presenza nelle scuole secondarie e per la riammissione dopo la sospensione delle attività in presenza in tutti gli ordini di scuola**

L'art. 30 - rubricato *Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia* - al primo comma dispone: *“la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo<sup>3</sup>, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a)”* - istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni in presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe - , *“b), numero 2)”* – scuole primarie in presenza di almeno due casi di positività nella classe *“, e c), numero 3)”*- scuole

---

*didattica in presenza; 2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”*.

Si veda, al riguardo anche la Circolare congiunta del Ministero dell'istruzione e del Ministero della Salute prot. n. 11 dell'8 gennaio 2022.

<sup>2</sup> La Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 e la Circolare congiunta del Ministero dell'istruzione e del Ministero della Salute prot. n. 11 dell'8 gennaio 2022 disciplinano i casi nei quali è previsto il regime di autosorveglianza per il personale scolastico che rientra tra i “contatti stretti”.

<sup>3</sup> La norma (che riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, delle scuole secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) si riferisce a *“coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo”*



*Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale in presenza di almeno tre casi di positività nella classe – “ *del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.*”

Alla luce di quanto sopra, a decorrere dal 27 gennaio 2022 - data di entrata in vigore del decreto legge 4/2022 - per la fruizione della didattica in presenza (nel caso di presenza di 2 positivi nelle scuole secondarie) e per la riammissione in classe (in tutti gli ordini e gradi di scuola), dopo i previsti dieci giorni di sospensione dell'attività in presenza, degli alunni in regime sanitario di autosorveglianza<sup>4</sup> è sufficiente la verifica della certificazione verde mediante l'app mobile opportunamente aggiornata.

### **3. Test antigenici rapidi**

Il comma 2 del già citato art. 30 del decreto legge 44/2022 recita: “ *La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge è incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32*”

Sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti che dovessero modificare il quadro normativo ad oggi vigente ed eventuali diverse indicazioni che dovessero pervenire. In questo caso ci si riserva di fornire successivi aggiornamenti.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si ha riguardo a “*coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19....*”



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Le SS.LL. vorranno continuare a disporre l'ottemperanza di tutti i noti adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio.

La Direzione Generale, gli Uffici di Ambito Territoriale e i Dirigenti tecnici di questo Ufficio Scolastico Regionale sono a disposizione per ogni eventuale attività di consulenza e supporto.

Il Vice Direttore Generale

**Bruno E. Di Palma**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993